

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Il presente documento contiene le condizioni generali di acquisto della società MANIFATTURA VOLPIANO S.R.L in breve MV S.R.L., con sede legale in Volpiano (TO) – Via Irene Karcher , n.2 - C.F./P.IVA 12002050016 (di seguito per brevità definita “Acquirente”). Le Condizioni Generali qui di seguito riportate regolano tutti i contratti da stipularsi tra l’Acquirente ed il Venditore (Fornitore) destinatario di ordini di acquisto dell’Acquirente aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti. Deroghe o modifiche alle presenti Condizioni Generali saranno valide solo: i) se al fornitore verranno sottoposte delle Condizioni Particolari di Contratto o ii) se l’Acquirente avrà espressamente accettato per iscritto le modifiche o le deroghe con documento a parte. In ogni caso le modifiche e o integrazioni che non riguardino le Condizioni Particolari avranno valore solo per gli acquisti a cui si riferiscono se non diversamente disciplinato. Pertanto, ogni eventuale disposizione, introdotta dal Venditore, che sia in contrasto o in aggiunta alle presenti Condizioni Generali, sarà considerata nulla e priva di effetto a meno che non venga espressamente accettata per iscritto dall’Acquirente.

1 PERFEZIONAMENTO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

1.1 Il Fornitore, sia in sede di presentazione d’offerta che successivamente, fornirà all’Acquirente in modo chiaro, univoco e dettagliato tutte le indicazioni necessarie all’emissione dell’ordine di acquisto. L’Acquirente potrà inoltre richiedere al Fornitore documentazioni e/o altro materiale utile per l’emissione del predetto ordine. Il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in merito a quanto da lui fornito (specifiche tecniche/schemi costruttivi/ disegni tecnici/fotografie ed altri dati non tecnici.

1.2 Eventuali quotazioni praticate dal Fornitore si intendono vincolanti.

1.3 Il contratto di vendita si intende concluso quando il Fornitore riceve dall’Acquirente, anche mediante fax o posta elettronica, l’ordine di quest’ultimo non rilevando ai fini della conclusione del contratto le eventuali conferme d’ordine del Fornitore, unitamente ad eventuale ulteriore modulistica richiesta a fini legali e/o amministrativi. Eventuali modifiche o aggiunte introdotte dal Fornitore rispetto all’ordine non vincoleranno l’Acquirente a meno che non vengano espressamente accettate per iscritto da quest’ultimo.

1.4 Sarà facoltà dell’Acquirente richiedere che vengano apportate variazioni ai prodotti.

1.5 Il Fornitore non introdurrà variazioni o aggiunte ai beni rispetto alle previsioni contrattuali, senza l’autorizzazione scritta dell’Acquirente.

1.6 Le presenti Condizioni Generali di Contratto, nonché le eventuali Condizioni Particolari, non comporteranno alcun minimo di acquisto da parte dell’Acquirente, e quindi nulla sarà dovuto dall’Acquirente al Fornitore qualora non siano effettuati ordini.

1 bis OGGETTO DEL CONTRATTO D’ACQUISTO

1 bis. 1 L’oggetto delle Presenti Condizioni generali di Acquisto è la disciplina degli acquisti effettuati

MANIFATTURA VOLPIANO S.R.L. - A BCI COMPANY in breve MV S.R.L.

Via Irene Karcher n. 2
10088 Volpiano (TO) Italy

dall'Acquirente con gli ordini di cui al precedente punto e può riguardare sia beni comuni che prodotti particolari (i.e. componenti). Per tale ultima tipologia di prodotti il Fornitore riceverà oltre alle Presenti Condizioni Generali anche le Condizioni Particolari che per quanto non espressamente derogato faranno riferimento a queste condizioni di contratto.

2 CORRISPETTIVI

2.1 I corrispettivi dei beni in vendita saranno concordati di volta in volta e saranno indicati nell'ordine dell'Acquirente per ciascun singolo contratto. Salvo diverso accordo scritto, tutti i pagamenti devono essere inviati al Fornitore mediante bonifico bancario presso la banca indicata dal Fornitore.

2.2 Le fatture devono contenere tutti gli elementi necessari per identificare univocamente la consegna effettuata.

2.3 Si conviene espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma. Eventuali deroghe devono essere espressamente autorizzate dal Fornitore.

3 CONSEGNE

3.1 Salvo diverso accordo scritto, le consegne all'Acquirente dei prodotti compravenduti si perfezionano DDP (CCI Incoterm ©2010) al netto di tasse o di qualsiasi altro onere.

3.2 I termini di consegna decorrono dalla data indicata nell'ordine e devono essere intesi come tassativi e vincolanti, salvo espresso accordo scritto modificativo fra le parti. Di conseguenza, eventuali ritardi potranno dare luogo ad un diritto di risarcimento, penali, annullamento dell'ordine o risoluzione del contratto da parte dall'Acquirente. I suddetti termini di consegna sono in ogni caso superati dal sopravvenire di eventuali cause non imputabili al Fornitore.

3.3 Qualora il Fornitore ipotizzi di non poter rispettare le consegne indicate nell'ordine, dovrà comunicarlo immediatamente all'Acquirente specificando l'inizio dell'evento e la presumibile data di cessazione e prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. Laddove il ritardo sia causato da forza maggiore o da caso fortuito totalmente indipendenti dalla volontà del Fornitore che impediscano la regolare esecuzione dell'ordine, i termini di consegna si intendono sospesi per tutta la durata dell'impedimento. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento che non può essere evitato o controllato dalle Parti, quali le calamità naturali, gli adempimenti a leggi o regolamenti, guerre, insurrezioni, sommosse popolari, restrizioni sanitarie laddove per caso fortuito si deve intendere esclusivamente un avvenimento impreveduto ed imprevedibile che non può farsi risalire al Fornitore nemmeno a titolo di colpa.

Non sono ritenute cause di forza maggiore gli scioperi, la mancata fornitura di materie prime o attrezzature o qualunque altro evento di origine industriale la cui gestione compete al Fornitore.

3.4 In caso di superamento del termine di consegna, anche parziale, il Fornitore riconoscerà all'Acquirente, laddove non si tratti comunque di causa non imputabile al Fornitore, una penale dello 1% del prezzo di acquisto per ogni giorno di ritardata consegna. Qualora il valore di tale percentuale sia inferiore a 100 € verrà comunque applicata la penale minima prevista di € 100. Il valore massimo della penale contrattuale che il Fornitore si impegna a corrispondere all'Acquirente potrà arrivare fino al valore totale della consegna inevasa, salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento del maggior danno. Il Fornitore, consapevole della tassatività dei termini di consegna indicati nell'ordine ritiene l'importo della penale

MANIFATTURA VOLPIANO S.R.L. - A BCI COMPANY in breve MV S.R.L.

Via Irene Karcher n. 2
10088 Volpiano (TO) Italy

congruo anche ai fini di legge.

3.5 Qualora il ritardo nella consegna sia incompatibile con le esigenze dell'Acquirente, secondo il giudizio insindacabile di quest'ultimo, e salvo sempre il diritto al risarcimento dei maggiori danni, l'Acquirente potrà risolvere l'ordine, dandone notizia al Fornitore e approvvigionare altrove ed in qualunque tempo il prodotto oggetto della fornitura essendo MV S.R.L. esonerata dall'offerta di cui al primo capoverso dell'art. 1517 c.c;

3.5 E' espressamente esclusa qualsiasi facoltà del Fornitore di sospendere o ritardare le consegne in caso di reclami o ritardi nei pagamenti da parte dell'Acquirente, nonché di operare autonomamente riduzioni di prezzo e/o compensazioni tra gli importi dovuti dall'Acquirente e quelle dovute dal Fornitore a titolo di prezzo e somme che quest'ultimo ritenga a lui dovute a qualsiasi titolo.

4 GARANZIA; RECLAMI; RESPONSABILITÀ; QUALITÀ'

4.1 Salvo quanto specificatamente previsto per i prodotti particolari nelle Condizioni Particolari di Acquisto ovvero quanto disciplinato in termini derogativi dai singoli ordini, il Fornitore garantisce la merce oggetto del singolo contratto sia immune da vizi che la rendano inadatta all'uso o ne diminuiscano il valore. Il tale senso il Fornitore garantisce sia l'assenza di vizi e/o difetti palesi e/o occulti, sia il buon funzionamento e sia l'idoneità all'uso. In caso di rilevazione da parte dell'Acquirente di difetto o anomalia, carenza di funzionalità ovvero di inadattabilità all'uso riscontrato da parte dell'Acquirente, il Fornitore dovrà riparare o sostituire la merce difettosa o rimborsare totalmente o parzialmente il relativo prezzo ad esclusiva scelta dell'Acquirente. Oltre a quanto sopra indicato, il Fornitore sarà responsabile per danni causati dalla merce.

4.2 La garanzia dei beni venduti è di 1 anno dalla consegna. La denuncia del vizio dovrà essere effettuata entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta.

4.3 In merito alla qualità la merce dovrà essere inoltre consegnata in conformità alla norma KAERCHER KN 050.032 ed alla dichiarazione specificatamente rilasciata dal Fornitore.

5 OBBLIGO DI SEGRETEZZA E DIVIETO DI CONCORRENZA

5.1 Il Fornitore è consapevole che talune informazioni qualificate come segrete e riservate dall'Acquirente e che verranno inviate da quest'ultimo al Fornitore sono da considerarsi segrete, riservate e confidenziali.

5.2 L'obbligo di segretezza perdurerà in maniera assoluta in capo al Fornitore per tutta la durata del rapporto di fornitura e si intendono estesi a consulenti, mandatari, dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori e consulenti, fissi e/o occasionali ai quali dovesse farsi ricorso per il compimento delle attività di fornitura. Il Fornitore è autorizzato all'utilizzo delle Informazioni limitatamente al compimento delle attività necessarie alla fornitura del prodotto. Per tali fini il Fornitore dichiara che nel corso del rapporto con l'Acquirente ed anche successivamente, non utilizzerà o realizzerà in proprio e non fornirà a terzi beni per la realizzazione dei quali vengano utilizzate le Informazioni e/o prototipi avuti dall'Acquirente, salvo previa autorizzazione scritta delle medesime. Alla conclusione del rapporto e su richiesta dell'Acquirente distruggerà tutta la documentazione e campionatura di cui verrà in possesso e del quale non potranno essere fatte in alcun modo copie.

5.3 Il Fornitore si obbliga ad astenersi dal contattare i produttori/clienti dell'Acquirente cui nominativi gli verranno comunicati da parte di quest'ultimo nell'occasione dei rapporti di fornitura in corso. Il Fornitore si asterrà, pertanto, per tutta la durata del contratto di fornitura nonché per un periodo successivo pari a 5

MANIFATTURA VOLPIANO S.R.L. - A BCI COMPANY in breve MV S.R.L.
Cap.Soc. 10.000 EUR - R.E.A. TO n. 1257163
C.F.: 12002050016 - P.I.: 12002050016
UE Id N. IT12002050016

Sede legale e di stabilimento
Via Irene Karcher n. 2, - 10088 Volpiano (TO) Italy
Tel. +39 011 9828611 Fax +39 011 9828623 / 94
E-mail Fatture / Invoice
mailboxamm@manifatturavolpiano.com

MANIFATTURA VOLPIANO S.R.L. - A BCI COMPANY in breve MV S.R.L.

Via Irene Karcher n. 2
10088 Volpiano (TO) Italy

anni a contattare direttamente i clienti, ad effettuare direttamente la richiesta di informazioni e ad utilizzare in qualsiasi modo le indicazioni del cliente, i nominativi e/o gli indirizzi mail, fax o ogni contatto di cui la società sia venuto a conoscenza riguardo al cliente.

6 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

6.1 Il Fornitore non potrà cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Acquirente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del Fornitore. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Fornitore nei confronti dell'Acquirente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7 CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

7.1 Le parti deferiranno ad arbitrato, secondo arbitrato rituale previsto dal Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte le controversie relative all'interpretazione ed esatta esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Contratto e dei contratti collegati, escludendo tutte le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento della prestazione per le quali si ricorrerà alla giustizia ordinaria nelle forme di legge.

7.2 L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento che qui si richiama integralmente.

7.3 Le presenti Condizioni Generali di Contratto nonché i contratti collegati saranno esclusivamente sottoposti al diritto italiano.

Data

Timbro e firma